



Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione)

Modifica dell'8 maggio 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e b^{bis} e 3^{bis}

² Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- b. *Abrogata*
- c. discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l'articolo 6a e che lo mettano in atto:

- b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti;
- b^{bis}. strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche);

^{3bis} Oltre al piano di protezione ai sensi dell'articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera b^{bis} si applica quanto segue:

- a. la dimensione dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle scuole dell'obbligo.
- b. La consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti.

RS.....

¹ RS 818.101.24, RU 2020 1401

- c. Nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense delle scuole dell'obbligo esclusivamente alunni, insegnanti e dipendenti scolastici.
- d. Le strutture di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00.
- e. Le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande; ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.

Art. 6b cpv. 2

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 10. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Art. 7, frase introduttiva

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5–6 se:

Art. 12 cpv. 9²

⁹ Fatti salvi i capoversi seguenti, il capitolo 3 (art. 5–8) e l'articolo 10^f capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 7 giugno 2020.

II

La presente ordinanza entra in vigore l'11 maggio 2020 alle ore 00.00³.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RU 2020 1401, qui 1405

³ Pubblicazione urgente dell'8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).